

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 440)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro della Difesa

(TANASSI)

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1972

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei molteplici servizi assistenziali cui presiede il Ministero dell'interno si annovera l'attività inerente alla erogazione dei « soccorsi giornalieri » in favore dei congiunti dei militari alle armi.

Il suddetto Ministero, infatti, gestisce i fondi che sono annualmente stanziati nel proprio bilancio per tale scopo e che per l'esercizio finanziario 1972 assommano a lire 180 milioni.

Si tratta, in sostanza, di una provvidenza pecuniaria che riveste la natura di un assegno alimentare, concesso dallo Stato allo scopo di porre in grado i familiari dei cittadini richiamati o trattenuti alle armi, durante il periodo in cui questi sono distaccati dalla famiglia, di fronteggiare le esigenze della vita: il beneficio infatti, è attribuito a coloro che si trovino in condizioni di bisogno e che, essendo a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sostentamento.

La finalità essenziale della speciale legislazione che regola tale intervento pubblico assistenziale ha un indubbio risalto di ordine sociale, in quanto l'intervento stesso è inteso a sopperire, sia pure parzialmente, alla temporanea deficienza di sostegno materiale e morale derivante al nucleo familiare dall'allontanamento del congiunto alle armi.

La disciplina dei soccorsi di cui si tratta trova origine e fondamento nella legge 22 gennaio 1934, n. 115, la quale costituì, dopo un lungo periodo di silenzio della legislazione nella materia, antecedente e contemporanea al primo conflitto mondiale, il punto di partenza di una serie notevole di testi normativi di modifica e di integrazione, che si sono susseguiti in progressione di tempo, fino alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248.

Quest'ultima legge è stata ispirata ad una visione realistica delle esigenze assistenziali dei destinatari della provvidenza e all'intendimento di attuare un miglioramento nella misura del sussidio, il cui importo, all'epoca, si palesava veramente anacronistico; l'entità del soccorso oscillava, infatti, tra le lire 3,40 e le lire 13,60 giornaliere a seconda del vincolo di parentela intercorrente tra il beneficiario e il militare.

La legge del 1957, quindi, ha stabilito la rivalutazione del soccorso per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi, ed ha eliminato l'intervento nei confronti dei familiari dei militari di leva in tempo di pace, nella considerazione che per tale categoria può soccorrere, nei casi di maggior bisogno, l'istituto della dispensa dal servizio militare.

Ciò posto, non può non essere rilevato che dal 1957 all'epoca volgente il costo della vita è notevolmente aumentato, mentre le condizioni della popolazione, così nell'ambito della struttura familiare come sul piano della convivenza collettiva, si sono evolute verso esigenze nuove e verso un livello più affinato di vita. In relazione a tale fenomeno evolutivo, che del resto ha già suffragato il legislatore nell'adozione dei recenti provvedimenti intesi al miglioramento di taluni trattamenti previdenziali, pensionistici ed anche assistenziali, come sono ad esempio

la pensione per i ciechi civili e l'assistenza economica continuativa per i sordomuti e gli invalidi civili, si profila ora l'opportunità di provvedere all'aumento, in misura congrua rispetto alle esigenze dei tempi, dell'importo del soccorso giornaliero destinato alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Siffatto orientamento appare giustificato anche dalla considerazione della natura alimentare e delle finalità sociali della provvidenza giacchè, come si è dianzi notato, con l'istituzione del soccorso giornaliero lo Stato ha inteso non già integrare l'assistenza generica alle famiglie bisognose, bensì sostituirsi ai soggetti cui incombe il sostentamento dei congiunti, concedendo a questi ultimi, in relazione alla forzata improduttività del capo-famiglia o di chi ne fa le veci, un aiuto finanziario valido ad assicurare la disponibilità dei mezzi indispensabili per vivere.

Agli accennati motivi e intendimenti è ispirato il disegno di legge che si propone, il quale mira a realizzare un adeguato miglioramento dell'assistenza in questione. Per questo aspetto, quindi, l'iniziativa risponde a criteri di equità e di realistico indirizzo nell'azione pubblica assistenziale.

Ciò posto, si dà conto delle singole previsioni normative contenute nel disegno di legge allegato.

*Articolo 1.* — Con l'articolo 1 viene disposto l'aumento delle misure del soccorso giornaliero stabilite con la già citata legge del 1957.

Al riguardo si è ritenuto congruo aumentare gli importi attuali del 300 per cento circa, di talchè i nuovi soccorsi giornalieri, rispetto a quelli già erogati, risultano come appresso:

per il militare e per la moglie, lire 1.000 (già lire 300);

per il figlio, lire 600 (già lire 150);

per il genitore, lire 600 (già lire 200);

per il fratello o la sorella, lire 450 (già lire 150);

per l'avo o l'ava, lire 450 (già lire 150).

Per il militare, poi, è stato ritenuto opportuno precisare che l'assegno, nella nuova misura di lire 1.000, viene corrisposto nei soli casi di cui all'articolo 18 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e cioè ai soldati, caporali e caporali maggiori appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza.

*Articolo 2.* — Con tale articolo si indicano gli stanziamenti del bilancio sui quali

graveranno gli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge.

In proposito si fa presente che il maggiore onere derivante dalla proposta maggiorazione dell'importo dei sussidi in argomento, valutabile per l'anno 1972, in lire 12.600.000 trova capienza nella previsione di spesa di cui al capitolo n. 2490, il cui stanziamento, come si è prima accennato, ascende a lire 180 milioni. Non si renderà, pertanto, necessaria alcuna integrazione di detto stanziamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le misure del sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, indicate nell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, sono stabilite come appresso:

- |  |          |
|--|----------|
| a) per il militare, nei casi in cui spetta ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 gennaio 1934, n. 115 . . . . . | L. 1.000 |
| b) per la moglie . . . . .   | » 1.000  |
| c) per il figlio . . . . .   | » 600    |
| d) per il genitore . . . . .   | » 600    |
| e) per il fratello o la sorella . . . . .  | » 450    |
| f) per l'avo o l'ava . . . . .   | » 450    |

### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 2490 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.